

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO, DEI CONTRIBUTI E DEGLI AUSILI ECONOMICI

<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	3
Art. 1- Oggetto e finalità generali.....	3
Art. 2 - Attività finanziarie e soggetti beneficiari.....	3
Art. 3 – Esclusioni.....	4
<u>CAPO I</u>	4
<u>MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE</u>	4
Art. 4 – Patrocinio.....	4
Art. 5- Vantaggio economico.....	5
Art. 6 – Contributi economici.....	5
Art. 7 – Contributi: modalità di erogazione.....	6
Art. 8 – Contributi: condizioni generali di concessione.....	6
<u>CAPO II</u>	7
<u>MODALITA' DI PRESENTAZIONE ISTANZE ED ITRUTTORIA</u>	7
Art. 9 – Modalità di presentazione della domanda.....	7
Art. 10 – Istruttoria delle domande.....	7
Art. 11 – Criteri per la valutazione del contributo economico.....	8
Art. 12 - Adozione del provvedimento finale.....	8
Art. 13 – Obbligo di pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa ex D.lgs n. 33/2013.....	8
Art. 15 - Modifiche e variazioni al Regolamento.....	9

<u>CAPO III</u>	9
<u>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</u>	9
Art. 16 – Norma transitoria e finale.....	9

Allegato:

MODELLI A1, A2, A3, A4, A5

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità generali

1. Il presente Regolamento determina, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge n° 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le modalità per la concessione del *Patrocinio*, del *Vantaggio Economico*, del *Contributo* a soggetti pubblici e privati da parte l'Azienda Speciale Parco di Porto Conte, successivamente per brevità solo Azienda Speciale;
2. L'Azienda Speciale può intervenire con la concessione del Patrocinio, dei Contributi e Vantaggi Economici nei limiti delle risorse previste in bilancio e secondo quanto previsto dai successivi articoli, per le seguenti finalità generali:
 - a) Promozione delle buone pratiche ecologiche e delle attività ricreative ecocompatibili:**
Promozione dell'istruzione, della cultura e dell'educazione ambientale legate all'immagine del Parco;
Tutela e preservazione dei valori ambientali, naturalistici e del paesaggio del Parco;
Studio e utilizzo di fonti energetiche alternative o rinnovabili nel territorio del Parco;
Promozione delle attività ricreative ecocompatibili;
 - b) Iniziative di natura culturale, artistica, sportiva e musicale:**
Valorizzazione dei beni artistici e culturali;
Valorizzazione dei beni storici;
Valorizzazione del patrimonio folkloristico locale e musicale in genere;
Valorizzazione delle attività sportive sia dilettantistiche che agonistiche tese ad agevolare la pratica sportiva intesa come momento di aggregazione e crescita sociale;
 - c) Iniziative di natura tradizionale e sociale:**
Valorizzazione degli usi, costumi, consuetudini, espressioni proprie della comunità locale e delle attività tradizionali a questa connesse;
Sviluppo di settori dell'economia locale e dell'occupazione nell'ambito delle attività agro-silvo pastorali, biologiche, della pesca ed altre attività tipiche e tradizionali del territorio del Parco;
Valorizzazione del turismo;
Promozione di attività che valorizzino il patrimonio eno-gastronomico del Parco.
3. Il presente Regolamento rispetta le linee guida dell'Azienda Speciale riguardanti le modalità di utilizzo del logo e della denominazione "Parco Naturale Regionale di Porto Conte", così come tutte le espressioni da esso derivate, di proprietà o nella disponibilità esclusiva dell' Azienda Speciale, del cui uso è fatto divieto senza la preventiva autorizzazione.

Art. 2

Attività finanziabili e soggetti beneficiari

1. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo possono avanzare istanza per la concessione del *Patrocinio*, del *Contributo* o del *Vantaggio Economico* per l'organizzazione

- di: iniziative culturali, congressi, convegni, seminari, corsi, *stages*, mostre e manifestazioni varie comunque denominate;
2. Il Patrocinio, il Contributo o il Vantaggio Economico possono essere concessi a favore di persone fisiche e giuridiche, quali: associazioni, società, enti pubblici e privati, Università, cooperative, fondazioni, associazioni di volontariato ecc. che svolgano, senza fini di lucro, le seguenti attività: manifestazioni di interesse ambientale, culturale, scientifico, sociale, sportivo, musicale o comunque rilevanti sotto il profilo socio-culturale e tradizionale in genere.
 3. Per le attività ordinarie, svolte dai soggetti individuati al comma precedente, non può essere concesso Contributo. Ai fini della distinzione tra “attività ordinarie” e “manifestazioni” organizzate dai soggetti individuati, si intende per “manifestazione” un evento avente una durata minima di 1 giorno ed una durata massima di 60 giorni;
 4. In caso di iniziative di particolari valenze l’Azienda Speciale può partecipare alla realizzazione delle stesse facendosene promotore insieme al proponente;
 5. I soggetti titolari dei benefici sono tenuti a far risultare, nel modo più idoneo, che le iniziative si realizzano con il Patrocinio, il Contributo o il Vantaggio Economico del Parco.

Art. 3

Esclusioni

1. Non sono ammissibili a Contributo, ai sensi del presente Regolamento, le istanze presentate da:
 - a) coniuge, parenti e affini entro il secondo grado dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, dei membri dell’Assemblea, dei dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
 - b) tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che abbiano compiuto violazione o che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, per i divieti di cui all’articolo 11, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazione, tale esclusione si applica anche per la richiesta concessione patrocinio e vantaggio economico;
 - c) tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che abbiano commesso reati contro l’ambiente, tale esclusione si applica anche per la richiesta concessione patrocinio e ausilio economico;
 - d) imprese individuali, società, associazioni, enti pubblici o privati, istituti, fondazioni, enti locali, associazioni di ogni genere o tipo, i cui titolari, rappresentanti legali, amministratori, responsabili, membri di consigli direttivi e degli altri organi sociali previsti dalla particolare tipologia di associazione, coincidano con i soggetti indicati al punto a) , al punto b) e al punto c).
2. Sono in ogni caso escluse concessioni di Contributi per la realizzazione di opere ed interventi effettuati ad esclusivo beneficio di proprietà private.

CAPO I

MODALITA’ E CRITERI PER LA CONCESSIONE

Art. 4

Patrocinio

- 1 Ai fini del presente Regolamento, costituisce “*Patrocinio*” il riconoscimento ufficiale da parte dell’Azienda Speciale delle iniziative di particolare valore ambientale, culturale, scientifico, sociale, sportivo, musicale o comunque rilevanti sotto il profilo socio–culturale e tradizionale in genere. La concessione del Patrocinio da parte dell’Azienda Speciale non comporta, di per sé, l’attribuzione di benefici finanziari o agevolazioni.
- 2 Le iniziative oggetto di Patrocinio dovranno essere pubblicizzate con l’indicazione “**con il patrocinio del Parco Naturale Regionale di Porto Conte**”. La concessione del Patrocinio, autorizza contestualmente l’uso del logo del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e della denominazione dell’ente Parco, ed esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di concessione di Patrocinio.
- 3 Le richieste di Patrocinio devono essere indirizzate all’Azienda Speciale Parco di Porto Conte indicando in modo visibile la dicitura “**Richiesta di Concessione del Patrocinio**”; le richieste sono annotate in apposito registro, o con tecnologie informatiche, secondo l’ordine cronologico di arrivo.
- 4 La concessione del Patrocinio avviene, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, con apposita delibera del Consiglio Direttivo e secondo le modalità previste al successivo art. 9.

Art. 5

Vantaggio Economico

1. Ai fini del presente Regolamento, costituisce “*Vantaggio Economico*”:
 - l’uso ed il godimento occasionale e temporaneo di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità dell’Azienda Speciale a titolo gratuito o a titolo oneroso con applicazione di tariffe agevolate;
 - la fruizione di prestazioni o servizi a titolo gratuito o a titolo oneroso con applicazione di tariffe agevolate;
 - l’apporto professionale da parte di dipendenti o collaboratori dell’Azienda Speciale.
2. Il Vantaggio economico dell’Azienda Speciale può essere concesso per l’organizzazione di iniziative culturali, congressi, convegni, seminari e manifestazioni varie comunque denominate di interesse ambientale, culturale, scientifico, sociale, o comunque rilevanti sotto il profilo socio–culturale e tradizionale in genere, che siano attinenti ai fini istituzionali dell’Ente.
3. Le richieste di Vantaggio Economico devono essere indirizzate all’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, indicando in modo visibile la dicitura “**Richiesta di Vantaggio Economico**”; le richieste sono annotate in apposito registro o con tecnologie informatiche, secondo l’ordine cronologico di arrivo.
- 5 La concessione del Vantaggio Economico avviene, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, con apposita delibera del Consiglio Direttivo e secondo le modalità previste al successivo art. 9.
4. La concessione del Vantaggio Economico autorizza contestualmente all’uso del logo del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, ed esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di concessione di Ausilio Economico.
5. La concessione del Vantaggio Economico da parte dell’Azienda Speciale non comporta, di per sé, l’attribuzione di agevolazioni o benefici finanziari.

Art. 6

Contributi Economici

1. Ai fini del presente Regolamento, costituisce “*Contributo Economico*” la provvidenza, avente carattere occasionale o continuativo, diretta a favorire attività od iniziative, riconducibili agli ambiti di cui al precedente art. 1, per le quali l’Azienda Speciale si accolla solo una parte dell’onere complessivo.
2. La deliberazione di risorse finanziarie necessarie alla concessione dei contributi è subordinata alla pubblicazione di apposito bando pubblico emanato dal Consiglio Direttivo che stabilisce provvista finanziaria, importi concedibili, tempistiche per la presentazione delle istanze.

Art. 7

Contributi: modalità di erogazione

1. Le provvidenze giudicate ammissibili saranno erogate a consuntivo, cioè dopo la realizzazione e la rendicontazione finanziaria della manifestazione, completa di tutta la documentazione indicata nel presente Regolamento, comprovante la rispondenza tra il programma presentato e le spese effettivamente sostenute, nonché di una relazione illustrativa sui risultati conseguiti in ordine, in particolare, alle motivazioni per le quali è stato concesso il Contributo dell’Azienda Speciale ed alla visibilità riconosciuta all’ente Parco al fine di soddisfare le condizioni previste al comma 2 dell’articolo 8 del presente Regolamento.
2. Potranno essere disposte, nell’atto di concessione, eventuali anticipazioni parziali del contributo, comunque non superiori al 20% dell’importo concesso, in considerazione della natura dei soggetti beneficiari (es. Comuni ed altri Enti locali, Enti Pubblici, Enti morali riconosciuti) o della tipologia della manifestazione (ad es. iniziative a carattere benefico o di solidarietà).
3. Il soggetto che invia la richiesta di contributo deve essere il beneficiario del contributo stesso; egli in tale veste assume le spese organizzative e di conseguenza redige il consuntivo finanziario della manifestazione.

Art. 8

Contributi: condizioni generali di concessione

1. La concessione del Contributo autorizza contestualmente all’uso del logo del Parco Naturale Regionale di Porto Conte ed esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di concessione del Contributo.
2. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare in tutti gli atti attraverso i quali realizzano la pubblicizzazione delle iniziative, ivi inclusi comunicati stampa ed altri strumenti di divulgazione al pubblico, che esse si realizzano “**con il Contributo del Parco Naturale Regionale di Porto Conte.**”
3. Nell’ipotesi in cui la documentazione prodotta risulti irregolare o sia accertata la mendacità della documentazione nonché nei casi di palese violazione dell’obbligo di cui al comma precedente, è disposta, la revoca del contributo concesso nonché la restituzione della somma eventualmente erogata maggiorata degli interessi legali, fatta salva ogni altra

azione a tutela dell'Azienda Speciale. La revoca del contributo avviene mediante apposita Determinazione dirigenziale.

4. L'Azienda Speciale resta in ogni caso estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione costituito tra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
5. Fra le spese ammissibili non potranno comunque figurare quelle per il finanziamento dei soggetti promotori ed organizzatori dell'iniziativa (spese generali di organizzazione e simili) né le spese legate agli assolvimenti dell'I.V.A. o di altre imposte. L'importo del Contributo dovrà comunque essere ridotto, con successiva Determinazione dirigenziale, qualora, in aggiunta ad altre eventuali entrate, possa concorrere a creare un avanzo finanziario per la manifestazione.
6. In ogni caso, i soggetti nei confronti dei quali è disposta la revoca del contributo non possono in alcun caso usufruire di Patrocinio, Contributi o Ausili Economici da parte dell'Azienda Speciale, per una durata non inferiore ai tre anni.

CAPO II

MODALITA' DI PRESENTAZIONE ISTANZE ED ITRUTTORIA

Art. 9

Modalità di presentazione della domanda.

1. La domanda, correlata di una breve descrizione contenente una descrizione dettagliata dell'iniziativa dovrà essere recapitata a mezzo posta prioritaria, o raccomandata a.r., Posta elettronica certificata oppure consegnata direttamente presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda Speciale. Ai fine della richiesta del "contributo" l'istante dovrà presentare la domanda entro e non oltre i termini previsti dal "Bando" di cui al precedente art. 6.
2. La relativa domanda dovrà obbligatoriamente indicare la tipologia dell'iniziativa corrispondente ad una delle tre categorie elencate all'articolo 1 del presente Regolamento, ovvero: "Promozione dell'immagine del Parco e delle buone pratiche ecologiche", o "Iniziative di natura culturale, artistica, musicale e sportiva", o "Iniziative di natura tradizionale e sociale". Le richieste sono annotate in apposito registro o con tecnologie informatiche, secondo l'ordine cronologico di arrivo.
3. La domanda, indirizzata al Presidente dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte, dovrà essere presentata, per iscritto, o utilizzando il fac – simile allegato, corredata da tutti i documenti richiesti e firmata dal legale rappresentante dell'Ente, associazione, *etc.*, oppure dal richiedente, qualora esso sia una persona fisica, entro i termini stabiliti nel Regolamento.
4. Nel caso in cui i documenti indicati nei moduli allegati non risultino idonei a dar luogo ad una corretta valutazione della domanda, quest'ultima non potrà essere dichiarata ammissibile. Qualora tuttavia la documentazione presentata sia idonea a consentire una corretta valutazione della domanda, ma risulti tuttavia incompleta, l'Azienda Speciale si riserva il diritto di richiedere la documentazione integrativa.

Art. 10

Istruttoria delle domande

1. Le richieste di patrocinio, vantaggio economico e contributo presentate in conformità a quanto disposto dal precedente art. 9, vengono istruite dal Direttore o dall'Ufficio dallo stesso delegato, il quale provvede a:
 - a) esaminare e riscontrare la regolarità formale delle domande, con particolare riferimento alla presentazione entro i termini previsti;
 - b) esaminare e riscontrare la completezza della allegata documentazione;
 - c) verificare la rispondenza delle istanze presentate agli ambiti di attività rientranti nell'elenco di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Le istanze pervenute al protocollo aziendale e ritenute ammissibili verranno sottoposte in caso di richiesta di patrocinio e vantaggio economico direttamente al Consiglio Direttivo aziendale che con delibera ne disporrà la concessione, in caso di contributo le richieste verranno sottoposte alla istruttoria del Direttore che nella sua valutazione si avvarrà dei criteri indicati al successivo art. 11.
3. Il Consiglio Direttivo con apposita deliberazione dispone l'atto di concessione del contributo.
4. I provvedimenti di concessione di contributo, patrocinio e vantaggio economico, e quelli di eventuale revoca per mendacità, vengono resi noti mediante pubblicazione all'Albo dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte. Il Direttore provvede a dare immediata comunicazione ai soggetti che abbiano presentato istanza circa l'ammissibilità o meno della domanda e la relativa motivazione.

Art. 11

Criteri per la valutazione del contributo economico.

1. L'istruttore delle istanze di contributo verrà espletata dal Direttore che si avvarrà nella sua valutazione dei seguenti criteri:
 - a) idoneità a concorrere alla promozione dell'immagine del Parco e delle buone pratiche ecologiche;
 - b) rilevanza e significato dell'attività proposta, con particolare riferimento agli obiettivi di conservazione della natura e delle sue risorse, del patrimonio storico-culturale o di sviluppo socio economico sostenibile;
 - c) rilevanza dell'iniziativa promossa e autorevolezza dei soggetti partecipanti.

Art. 12

Adozione del provvedimento finale:

1. L'istruttoria delle domande di patrocinio, vantaggio economico e contributo sono trasmesse al Consiglio Direttivo per l'adozione della relativa deliberazione in merito.
2. Il contributo economico, richiesto a seguito della istanza presentata ed istruita dal Direttore verrà erogato mediante apposito provvedimento dirigenziale.

Art. 13

Obbligo di pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa ex D.lgs n. 33/2013

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26, co. 3, del D.lgs n. 33/2013, l'efficacia dell'erogazione del contributo è subordinata alla pubblicazione del nominativo del soggetto beneficiario sul sito web ufficiale dell'ente Parco.

Art. 15

Modifiche e variazioni al Regolamento

1. Il presente Regolamento potrà subire modifiche apportate dal Consiglio Direttivo in relazione alle esigenze dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16

Norma transitoria e finale

1. La Direzione dell'Azienda Speciale dispone la pubblicazione del presente Regolamento all'Albo dell'Ente, nonché sul sito web ufficiale dell'Ente Parco.
2. Al fine di agevolare e semplificare la presentazione delle istanze di Patrocinio, Ausilio Economico e Contributo, la Direzione dell'Azienda Speciale predispone e rende disponibile al pubblico l'apposita modulistica che viene allegata al presente Regolamento.
3. 3. Tutte le disposizioni di natura regolamentare, procedimentale e di indirizzo, assunte con precedenti atti, si intendono dal presente regolamento assorbite o superate ovvero abrogate se incompatibili.